

Ordini e formazione

LA SFIDA DELL'AGGIORNAMENTO

Lo scatto dell'e-learning

Per 1,5 milioni di professionisti più chance dai corsi online

Francesca Barbieri
Fabrizio Patti

Per sette ordini professionali è un obbligo, per altri tre è in corso la fase sperimentale. Senza contare la formazione continua in medicina, prevista per tutto il personale che opera nella Sanità. Il *lifelong learning* sta diventando requisito indispensabile per un numero crescente di professionisti: dai geologi (gli ultimi in ordine di tempo a introdurre il dovere di aggiornamento), agli avvocati (che sono in fase di rodaggio), fino ai periti industriali (i primi a partire, con una delibera del Consiglio nazionale del 1993). Ma soprattutto è un ottimo biglietto da visita per i singoli da esibire ai potenziali clienti quasi come un certificato di qualità. Anche perché la prima lenzuolata di Bersani, un anno e mezzo fa, ha introdotto la chance per i professionisti di contendersi i clienti attraverso la pubblicità.

Ma come si conquista il "bollino" che fa curriculum? Ogni categoria ha le sue regole, fissate in appositi regolamenti. Dottori commercialisti e ragionieri - che dal 1° gennaio di quest'anno rientrano nello stesso Albo - hanno stilato a gennaio un regolamento, che definisce i compiti del Consiglio nazionale, i requisiti e l'iter di accreditamento degli eventi, accompagnato da una serie di linee guida dirette agli ordini territoriali. La formazione è a ciclo triennale: per essere in regola bisognerà guadagnare 90 crediti, con un minimo di 20 l'anno. Per i geologi, che hanno inaugurato quest'anno l'obbligo di formazione, l'accreditamento dei corsi spetta a

una commissione composta da rappresentanti del Consiglio nazionale e degli ordini locali. Gli avvocati hanno come regola generale che i crediti siano assegnati dagli ordini locali.

Per fare fronte alle esigenze di formazione di oltre un milione e mezzo di professionisti, una delle soluzioni si chiama e-learning. Tra le categorie più attive ci sono i notai, la cui Fondazione ha erogato, nel biennio 2006-2007, 148 ore di lezioni frontali e a distanza. Novità in vista anche per i periti agrari: lo scorso 6 febbraio il consiglio nazionale ha siglato un accordo con la società FC Consulting Group, con la quale ha messo in campo un progetto pilota per l'e-learning. Destinatari sono tutti gli iscritti, soprattutto chi vive nelle province meno attrezzate alla formazione.

L'e-learning potrebbe anche ridurre gli oneri sostenuti dai professionisti per l'aggiornamento, che consistono sia in costi-opportunità (tempo sottratto al lavoro) sia in spese vive, variabili da categoria a categoria. Secondo stime del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, gli oneri ammontano a 300 euro all'anno per ciascun iscritto; per i periti agrari le uscite sui 12 mesi sono circa 500 euro. «Gli architetti arrivano a 600/700 euro» dice Gianfranco Pizzolato, vicepresidente del Consiglio nazionale. «Attorno ad avvocati, notai e commercialisti - evidenzia Carlo Masiello, presidente e a.d. di Paradigma, società attiva da 21 anni nel campo della formazione - ruota un business annuo di 120-200 milioni di euro, con una media di 200 euro a testa per raggiungere

LE SANZIONI

Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua/permanente da parte dei professionisti, come avvocati, notai, commercialisti, si configura come illecito disciplinare per inosservanza di un obbligo deontologico.

Notai

■ Per i notai (articolo 93-ter, legge 89/13) è il presidente del Consiglio notarile distrettuale che promuove l'azione disciplinare presso la Commissione amministrativa regionale di disciplina. Il notaio che viola in modo non occasionale le norme deontologiche viene punito con la censura o con la sospensione fino a un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione. Da ciò si deduce che l'avvertimento può essere irrogato nel caso in cui la violazione sia stata invece occasionale.

Commercialisti

■ Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, l'articolo 49 del Dlgs 139/05 stabilisce che l'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto, seguendo le norme di cui al regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c). Le sanzioni disciplinari applicabili alla fattispecie in oggetto sono la censura e al massimo la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni. Sembra da escludere la radiazione, essendo questa sanzione prevista solo nel caso in cui sia stata

gravemente compromessa la reputazione del professionista o la dignità della professione. L'Ordine di Milano, ad esempio, ha aperto nella fase sperimentale 250 procedimenti disciplinari (su 5 mila iscritti), per violazione del Codice deontologico: ai responsabili di tali violazioni sono state imposte una decina di provvedimenti di censura.

■ In generale, il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, tramite il suo presidente, o su richiesta del pubblico ministero competente, innanzi al Consiglio stesso, con possibilità di appello al Consiglio nazionale.

Avvocati

■ Per gli avvocati l'articolo 40 della legge professionale prevede le pene disciplinari, da applicare secondo i casi. Per l'inadempimento dell'obbligo formativo le sanzioni applicabili sono l'avvertimento, con lettera del presidente del Consiglio dell'Ordine, la censura, la sospensione da due mesi a un anno, e la cancellazione dall'albo. Anche per gli avvocati, la radiazione appare sanzione eccessiva. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato e segue la procedura stabilita dagli articoli 38 e seguenti della legge professionale.

Alessandra Pacchioni
Giuseppe Zola

il numero minimo di crediti».

Sul potere di disciplinare la formazione da parte degli ordini professionali non sono, però, mancati i contrasti. «Gli ordini sono al tempo stesso promotori, gestori e controllori del *lifelong learning* - lamenta Masiello - c'è un evidente conflitto di interesse». E particolarmente duro è stato lo scontro, per gli avvocati, tra Consiglio nazionale e l'associazione Anpa-Giovani legali italiani. Questi ultimi hanno presentato lo scorso aprile una denuncia all'Antitrust, chiedendo la sospensione del regolamento firmato a luglio dallo stesso Consiglio nazionale. Secondo l'associazione sarebbe anticoncorrenziale che gli eventi formativi siano accreditati solo dal Consiglio nazionale e dagli ordini locali e il fatto che per pochi avvocati ci siano eventi ad hoc organizzati senza spese. L'Antitrust, fatto notare che il regolamento non è stato sospeso, fa sapere che sugli ordini professionali, e anche sulla loro attività di formazione, è in corso un'indagine conoscitiva. Il parere dell'Autorità si saprà alla chiusura del fascicolo, prevista tra circa due mesi. Mentre l'Anpa annuncia il ricorso alla Commissione europea, divisione *competition*. «Il regolamento forense - sottolinea Gaetano Romano, presidente Anpa - comporta accordi e pratiche che provocano dinamiche anticoncorrenziali a danno non solo degli avvocati italiani, ma anche dei professionisti stranieri che intendono esercitare in Italia e degli enti di formazione».

francesca.barbieri@ilsolo24ore.com
fabrizio.patti@ilsolo24ore.com